

Dispositivo

Gli artt. 17, nn. 2 e 3, e 28 ter, parte A, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, devono essere interpretati nel senso che il soggetto passivo che rientra nella situazione di cui al primo comma di quest'ultima disposizione non ha il diritto di detrarre immediatamente l'imposta sul valore aggiunto che ha gravato a monte su un acquisto intracomunitario.

(¹) GU C 44 del 21.2.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court — Regno Unito) — The Queen su istanza di: Association of the British Pharmaceutical Industry/Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

(Causa C-62/09) (¹)

(Direttiva 2001/83/CE — Art. 94 — Incentivi finanziari a favore di ambulatori medici in cui si prescrivono taluni medicinali ai loro pazienti — Autorità pubbliche responsabili del settore sanitario — Medici — Libertà di prescrizione)

(2010/C 161/14)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: The Queen su istanza di: Association of the British Pharmaceutical Industry

Convenuta: Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

con l'intervento di: NHS Confederation (Employers) Company Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative

Court) — Interpretazione dell'art. 94, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Creazione, da parte di un ente pubblico facente parte del servizio nazionale di pubblica sanità, di un programma di incentivi finanziari a favore degli studi medici che prescrivono ai pazienti un determinato medicinale

Dispositivo

L'art. 94, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a regimi di incentivi finanziari, come quello di cui trattasi nella causa principale, istituiti dalle autorità nazionali responsabili della sanità pubblica per ridurre le loro spese in materia e diretti a favorire, ai fini del trattamento di talune patologie, la prescrizione, da parte dei medici, di medicinali specificamente designati contenenti un principio attivo diverso da quello del medicinale che era prescritto in precedenza o che avrebbe potuto esserlo in assenza di un siffatto regime di incentivi.

(¹) GU C 90 del 18.4.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias — Grecia) — Dimos Agios Nikolaos — Kriti/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Causa C-82/09) (¹)

[Regolamento (CE) n. 2152/2003 — Monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nell'Unione — Definizioni — Nozioni di «foreste» e di «altre superfici boschive» — Ambito di applicazione]

(2010/C 161/15)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulío tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Dimos Agios Nikolaos — Kriti

Convenuto: Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell'art. 3, lett. a) e b) del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, n. 2152, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (GU L 324, pag. 1) — Nozioni di «foresta» e di «altre superfici boschive» — Definizioni divergenti nel regolamento

Dispositivo

Le disposizioni dell'art. 3, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, n. 2152, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus), che definiscono, ai fini di tale regolamento, le nozioni di «foreste» e di «superfici boschive», devono essere interpretate nel senso che non ostano a disposizioni nazionali contenenti definizioni diverse dalle citate nozioni relativamente a sistemi che non sono disciplinati dal regolamento in parola.

(¹) GU C 102 del 1.5.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze) — Camar Srl/Presidente del Consiglio dei Ministri

(Causa C-102/09) (¹)

(Accordi internazionali — Convenzione di Yaoundé — Quarta Convenzione ACP-CEE di Lomé — Clausola di «standstill» — Tributo interno — Banane)

(2010/C 161/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Firenze

Parti

Ricorrente: Camar Srl

Convenuto: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Firenze — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Compatibilità con l'art. 14 della prima convenzione di Yaoundé e con il regime delle importazioni di cui alla Convenzione ACP-CEE di

Lomé di una legge nazionale che impone un'imposta di consumo sulle banane originarie della Somalia

Dispositivo

- 1) L'art. 14 della Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963, non ostava ad un tributo relativo alle banane originarie della Somalia come quello istituito dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986.
- 2) Il giudice nazionale non è tenuto ad esaminare gli effetti concreti degli aumenti di un tributo sulle importazioni di banane originarie della Somalia, come quello istituito dalla normativa di cui trattasi nella causa principale, rispetto alla situazione precedente al 1° aprile 1976 per valutare la compatibilità di tali aumenti con la clausola di «standstill» che compare all'art. 1 del protocollo n. 5, relativo alle banane, allegato alla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989. Non sono tuttavia contrari a detta clausola aumenti di un tributo siffatto che si limitino ad adeguarlo all'inflazione.

(¹) GU C 129 del 6.6.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Enosi Efopliston Aktploïas e a./Ypourgos Emporikis Naftilias, Ypourgos Aigaïou

(Causa C-122/09) (¹)

[Trasporto marittimo — Cabotaggio marittimo — Regolamento (CEE) n. 3577/92 — Esenzione temporanea dall'applicazione di tale regolamento — Obbligo degli Stati membri di non adottare, prima della scadenza del periodo di esenzione, disposizioni che possano compromettere seriamente l'applicazione di tale regolamento]

(2010/C 161/17)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Enosi Efopliston Aktploïas e a.

Convenuti: Ypourgos Emporikis Naftilias, Ypourgos Aigaïou